

IL DIRIGENTE

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma/iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022, che non consente nuove inclusioni;
VISTO	il proprio provvedimento prot. n.18755 del 16/12/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Venezia delle docenti Boscolo Caporale Romina, Boscolo Caporale Stefania, Giraldo Erika, Parisi Maria e Uleri Angelica, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6585 del 20/10/2016 n. RG 9601/2016;
RICHIAMATI	i provvedimenti dell'UAT di Padova prot. n. 11566 del 18/11/2016 e prot. n. 11779 del 25/11/2016 con i quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Padova, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6585 del 20/10/2016, delle docenti Mincione Mariolina, Sartori Cristina e Pittarello Caterina, trasferite nelle GAE scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Venezia;
VISTI	i propri atti n.12887 del 02/09/2016, n.13348 del 12/09/2016, prot. n. 711 del 07/08/2018, prot. 9074 del 02/08/2019, prot.n. 8359 del 07/08/2020 e prot.n. 9659 del 09/07/2021 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Venezia per gli anni scolastici 2016-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle docenti sopra richiamate;
VISTA	la sentenza n.12194 pubblicata in data 25/11/2021 con la quale il TAR Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso numero n. R.G. 9601/2016, e su quelli per motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse nei confronti dei ricorrenti individuati in motivazione e in parte li respinge;
VISTO	in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 <i>quinquies</i> della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che <i>al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;</i>
VISTA	la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto <i>"Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza"</i> ;

VISTA	la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l'inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che <i>"l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione;</i>
RITENUTO	di dover dare esecuzione alla prefata sentenza del TAR Lazio n. 12194 pubblicata in data 25/11/2021, disponendo il depennamento dalle GAE scuola primaria e scuola dell'infanzia della Provincia di Venezia delle docenti di seguito indicate all'art.1 del presente atto;

DISPONE

art.1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12194 pubblicata in data 25/11/2021, e in applicazione dell'art. 1 *quinquies* della Legge n. 159 del 20/12/2019, il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Venezia delle seguenti docenti:

COGNOME E NOME	DATA E PROVINCIA DI NASCITA	DEPENNAMENTO GRADUATORIA
BOSCOLO CAPORALE ROMINA	28/07/1975 VE	AAAA
BOSCOLO CAPORALE STEFANIA	03/07/1973 VE	EEEE
GIRALDO ERIKA	28/12/1977 VE	AAAA - EEEE
PARISI MARIA	28/10/1975 CE	EEEE
ULERI ANGELICA	03/12/1972 NU	AAAA
MINCIONE MARIOLINA	15/10/1977 CE	EEEE
SARTORI CRISTINA	15/09/1968 PD	EEEE
PITTARELLO CATERINA	23/01/1983 PD	AAAA

art.2) per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il proprio provvedimento n.18755 del 16/12/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Venezia delle docenti di cui in premessa, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6585 del 20/10/2016 n. RG 9601/2016;

art.3) sono annullati, altresì, i propri atti n.12887 del 02/09/2016, n.13348 del 12/09/2016, prot. n. 711 del 07/08/2018, prot. 9074 del 02/08/2019, prot.n. 8359 del 07/08/2020 e prot.n. 9659 del 09/07/2021 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Venezia per gli anni scolastici 2016-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle docenti di cui all'art.1 del presente atto;

art.4) per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1), 2) e 3), le docenti di cui all'art.1 del presente atto sono depennate, con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Venezia, nelle quali risultino inserite con riserva.

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto le predetti docenti risultino eventualmente inserite apportheranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo all'immediata cancellazione della posizione dalla I fascia.

Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni per operare la risoluzione del contratto a tempo indeterminato eventualmente stipulato.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - **Ufficio I**
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse